



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza 231 del 22/10/2020 - 06/11/2020 Camera di consiglio del 21/10/2020</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Acque pubbliche e private - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Gestione diretta e temporanea ad alcuni comuni del Servizio Idrico Integrato – Violazione del principio di tutela della concorrenza – Violazione di norme ambientali - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett e) della Costituzione ed agli articoli 147, co.2, lett. b) e 2-bis, nonché 149-bis, co. 1, del decreto legislativo n.152/2006 (cod. ambiente). La norma impugnata, imponendo la gestione diretta comunale del Servizio Idrico Integrato (sia pure in riferimento solo ad alcuni comuni e solo per un periodo limitato) fino all'affidamento al Gestore unico d'ambito, viola gli articoli 147, co.2, lett.b) e 2-bis, nonché l'art. 149-bis, co.1, che sanciscono l'unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale ed indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, escludendo, così, la possibilità che altre gestioni comunali permangano. Secondo costante giurisprudenza della Corte, le predette norme statali sono ascrivibili alla materia "tutela della concorrenza" cui devono essere ricondotte - art. 117, 2° comma, lett e) ed s) – sia la disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato, sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al gestore, spettando allo Stato la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 4, co. 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11/08/2017, n. 16.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.117, co. 2, lettera e) ed s);</p>



	<p><b>Altri atti e norme interposte</b>  Artt.147, co.2, lett. b) e 2-bis e 149-bis, co.1, del decreto legislativo n.152/2006 (cod. ambiente).</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b>  Acque pubbliche e private - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Gestione del Servizio Idrico Integrato – Violazione del sindacato di costituzionalità - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b>  E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, in riferimento all'art. 136 della Costituzione.  Il rimettente lamenta la violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 93 del 2017 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Siciliana n. 19/2015 le quali, prevedendo la gestione diretta comunale, violavano il principio di unicità della gestione del SII.  Occorre ricordare che il giudicato costituzionale s'intende violato solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, o quando la nuova disciplina miri a conseguire (direttamente o indirettamente) lo stesso risultato di quella censurata.  La disciplina introdotta con la norma ora impugnata non può essere considerata tale, presentando, essa, notevoli differenze con quella dichiarata illegittima : quella, infatti, prevedeva la possibilità di una gestione diretta comunale generalizzata in alternativa a quella unica d'ambito, mentre questa, invece, solo due forme di gestione (difforni dal principio del gestore unico) e solo per alcuni comuni.  Essa quindi non è diretta a reagire alla summenzionata sentenza, ma solo a fronteggiare la difficile situazione finanziaria dell'EAS.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 4, co. 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11/08/2017, n. 16.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art.136.</p> <p><b>Altri atti e norme interposte</b>  Artt.147 e 149 bis decreto legislativo n.152/2006 (cod. ambiente);  Art.4, co. 7 e 8 , art.5, comma 6, della legge della Regione Siciliana n.19 del 2015.</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Bologna**



**Avvocato Resp: Giovanni Bologna**

tel 091.7074839 – e.mail: [marialaura.nantista@regione.sicilia.it](mailto:marialaura.nantista@regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail [urp.ull@regione.sicilia.it](mailto:urp.ull@regione.sicilia.it)